



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEL SENATO ACCADEMICO (articolo 24 dello Statuto)

(Regolamento approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente, nelle sedute del 19 e del 27 marzo 2014)

Articolo 1 **Oggetto e definizioni**

1. Il presente regolamento disciplina le procedure per l'elezione dei membri del Senato Accademico, a norma dell'articolo 24 dello Statuto dell'Autonomia dell'Ateneo.
2. Ai sensi del presente regolamento si intende:
 - a) per "docenti", i professori ordinari, straordinari, associati, aggregati, i ricercatori universitari a tempo indeterminato e a tempo determinato, gli assistenti universitari appartenenti al ruolo ad esaurimento dell'Ateneo;
 - b) per "professori", i professori ordinari, straordinari e associati, confermati e non confermati, dell'Ateneo;
 - c) per "ricercatori", i ricercatori universitari a tempo indeterminato, confermati e non confermati, e a tempo determinato dell'Ateneo;
 - d) per "personale tecnico-amministrativo", il personale amministrativo, tecnico, bibliotecario e i collaboratori ed esperti linguistici di ruolo nell'Ateneo;
 - e) per "personale tecnico-amministrativo a tempo determinato", il personale tecnico-amministrativo di ruolo nell'Ateneo assunto con contratto di lavoro a tempo determinato;
 - f) per "studenti", gli iscritti ai corsi di studio dell'Ateneo;
 - g) per "corso di studio", i corsi di laurea e di laurea magistrale, i corsi delle scuole di specializzazione, i corsi di dottorato di ricerca, nonché i master universitari di I e di II livello (laddove espressamente indicato) dell'Ateneo.
3. Le voci declinate al maschile si intendono riferite ad entrambi i generi, maschile e femminile

Articolo 2 **Svolgimento delle procedure**

1. L'elezione dei membri del Senato Accademico si svolge in più fasi distinte:
 - la prima fase concerne l'elezione di sei docenti di ruolo, in ragione di due professori ordinari, due associati e due ricercatori a tempo indeterminato, eletti per categoria;

- la seconda fase attiene all’elezione di due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, eletti dall’insieme del personale stesso;
 - la terza fase riguarda l’elezione di due rappresentanti degli studenti eletti dagli iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale e uno dagli iscritti alle scuole dottorali e di specializzazione, destinati a fare parte del Senato Accademico insieme al Presidente del Consiglio degli Studenti.
2. Le votazioni per l’elezione dei sei docenti di ruolo e dei due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo si svolgono in un’unica tornata elettorale da tenersi, di norma, nella stessa data.

Articolo 3

Individuazione delle aree scientifico-disciplinari dell’Ateneo

1. Le diverse aree scientifico-disciplinari dell’Ateneo sono individuate, in relazione ai Dipartimenti istituiti nell’Ateneo, come di seguito indicato:

- 1 - Agraria
- 2 - Architettura, Design e Urbanistica
- 3 - Chimica e Farmacia
- 4 - Giurisprudenza
- 5 - ~~Medicina Clinica e Sperimentale~~ Scienze Mediche, Chirurgiche e Sperimentali
- 6 - Medicina Veterinaria
- 7 - Scienze Biomediche
- 8 - ~~Scienze Chirurgiche, Microchirurgiche e Mediche~~
- 9 - ~~Scienze della Natura e del Territorio~~
- 10 - Scienze economiche e aziendali
- 11 - ~~Scienze Politiche, Scienze della Comunicazione e Ingegneria dell’Informazione~~
- 12 - Scienze Umanistiche e Sociali
- 13 - Storia, Scienze dell’uomo e della Formazione.

Articolo 4

Elettorato attivo e passivo

1. In ordine alla elezione dei sei docenti di ruolo, in ragione di due professori ordinari, due associati e due ricercatori, l’elettorato attivo spetta a tutti i docenti dell’Ateneo, chiamati a votare per le rispettive categorie, mentre l’elettorato passivo spetta ai professori ordinari, ai professori associati ed ai ricercatori a tempo indeterminato, per le rispettive categorie, con esclusione dei Direttori di Dipartimento.
2. In merito alla elezione dei due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, l’elettorato attivo spetta al personale tecnico-amministrativo e al personale tecnico-amministrativo a tempo determinato, mentre l’elettorato passivo spetta solo al personale tecnico-amministrativo dell’Ateneo.
3. L’elezione dei rappresentanti degli studenti è disciplinata con apposito regolamento.
4. L’elettorato passivo è riservato al candidato che assicuri un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.

5. I membri del Senato Accademico sono nominati con decreto del Rettore, restano in carica tre anni, ad eccezione del Rettore e dei Direttori dei Dipartimenti, che restano in carica sino alla scadenza del proprio mandato, e degli studenti, che restano in carica due anni, e sono immediatamente rieleggibili per una sola volta.

6. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni sui limiti del mandato e della carica di cui al comma precedente, sono considerati anche i periodi già espletati nell'Ateneo alla data di entrata in vigore del nuovo Statuto dell'Autonomia dell'Università di Sassari.

Articolo 5 Indizione delle elezioni

1. L'elezione è indetta dal Rettore almeno 45 giorni prima della scadenza del Senato Accademico o, nel caso di cambiamento di *status* o di altra causa di cessazione, qualora non ricorrano le condizioni per il subentro di cui al successivo articolo 9.

2. L'avviso di indizione delle elezioni indica il periodo di durata del mandato, l'ubicazione del seggio elettorale, la data e l'ora di svolgimento delle votazioni, che potranno tenersi nello stesso giorno o in giorni diversi, le modalità di svolgimento della procedura e di presentazione delle candidature; esso è immediatamente reso pubblico nel sito web dell'Ateneo.

3. Gli aventi diritto al voto sono convocati almeno 15 giorni prima delle votazioni.

Articolo 6 Commissione elettorale

1. Contestualmente all'indizione delle elezioni, il Rettore costituisce una Commissione elettorale composta da tre membri, individuati tra i docenti dell'Ateneo, presieduta dal professore di ruolo con il più alto grado accademico e maggiore anzianità di servizio.

2. La Commissione elettorale è responsabile della regolarità del procedimento elettorale, decide sulle eventuali controversie, reclami o ricorsi, dichiara regolari i risultati delle elezioni e trasmette al Rettore i risultati del voto per il successivo decreto di nomina.

3. È compito della Commissione elettorale raccogliere le candidature, organizzare il seggio elettorale tramite gli Uffici dell'amministrazione e sovrintendere alle operazioni di voto.

4. Con il decreto di indizione delle elezioni è nominato, altresì, il seggio elettorale.

Articolo 7 Presentazione delle candidature dei docenti

1. Le candidature dei docenti sono presentate, a pena di decadenza, non oltre il quindicesimo giorno precedente la data fissata per la votazione o nel diverso termine indicato nel decreto rettorale di indizione delle elezioni.

2. Il Rettore, tramite gli Uffici dell'amministrazione, rende immediatamente noto l'elenco dei candidati mediante pubblicazione sul sito web dell'Ateneo.

3. Sono nulli i voti espressi a nominativi non contenuti in tale elenco.

Articolo 8 Presentazione delle candidature per il personale tecnico-amministrativo

1. Le candidature del personale tecnico-amministrativo sono presentate mediante una lista contenente almeno due candidati, corredata da un minimo di 120 firme.

2. Nessuno può sottoscrivere più di una lista, pena l'invalidità delle sottoscrizioni.
3. Il Rettore, tramite gli Uffici dell'amministrazione, rende immediatamente note le liste dei candidati, mediante manifesti e pubblicazione sul sito web dell'Ateneo.
4. Sono nulli i voti espressi a nominativi non contenuti in tale elenco.

Articolo 9

Votazione ed elezione degli appartenenti al corpo docente

1. Le modalità di votazione relative all'elezione dei sei docenti sono stabilite dal presente regolamento e, per quanto non espressamente previsto, dal decreto rettorale con il quale sono indette le elezioni.
2. In ordine alla elezione dei sei docenti di ruolo, a ciascun elettore viene consegnata una scheda sulla quale esprime la preferenza per uno dei candidati della categoria alla quale appartiene; a seguito dello spoglio delle schede, risultano eletti i sei docenti di ruolo che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, in ragione di due professori ordinari, due professori associati e due ricercatori universitari a tempo indeterminato.
3. In caso di parità di voti, risulta eletto il candidato appartenente al genere meno rappresentato; in caso di ulteriore parità, quello con maggiore anzianità di servizio nel ruolo; qualora si verifichi ancora un caso di parità, il candidato più anziano di età.
4. In caso di cambiamento di *status* o di cessazione dalla carica per altra causa, il membro del Senato Accademico interessato decade *ipso iure* dalla carica e subentra il primo dei non eletti appartenente alla medesima categoria; nel caso in cui non vi siano membri del Senato Accademico appartenenti alla medesima categoria, si procede a nuove elezioni.
5. In ogni caso in cui, per sostituzione o per nuove elezioni, un membro del Senato Accademico subentri ad altro componente cessato dalla carica per cambiamento di *status* o per altra causa, la durata del mandato del subentrante è rapportata alla durata del mandato del membro cessato.

Articolo 10

Votazione ed elezione dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo

1. Ciascun elettore esprime una sola preferenza.
2. La scheda per la votazione riporta l'elenco delle liste, nell'ordine in cui sono state presentate.
3. L'elettore, per votare, appone una croce o un segno a fianco della lista prescelta e per esprimere il voto di preferenza appone un segno a fianco del nome di un candidato compreso nella lista prescelta; non è ammesso il voto disgiunto.
4. L'attribuzione dei seggi avviene secondo i seguenti criteri:
 - a) per ogni lista è determinata la cifra elettorale costituita dal totale dei voti validi ottenuti;
 - b) per ogni lista è determinata altresì la cifra individuale costituita dal totale dei voti validi di preferenza attribuiti a ciascun candidato della lista;
 - c) la cifra elettorale di ogni lista è divisa successivamente per uno e per due;
 - d) tutti i quozienti si graduano in ordine decrescente, scegliendo poi tra essi quelli più alti, in numero uguale a quello dei rappresentanti da eleggere; a parità di quoziente è scelto quello cui corrisponde la minore cifra elettorale; qualora le cifre elettorali iniziali di due o più liste siano uguali, per l'attribuzione del seggio si procede al sorteggio fra le liste stesse;

- e) le rappresentanze sono assegnate alle liste in corrispondenza ai quozienti ricavati;
- f) risultano eletti, lista per lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze; a parità di numero di preferenze risulta eletto il candidato che precede nell'ordine di lista.
5. In caso di cambiamento di *status* o di cessazione dalla carica per altra causa, il membro del Senato Accademico interessato decade *ipso iure* dalla carica e subentra il primo dei non eletti appartenente alla stessa lista.
6. La carica di membro del Senato Accademico è incompatibile con quella di membro del Consiglio di Amministrazione, del Consiglio del personale, di componente del tavolo di Contrattazione Integrativa, di delegato sindacale e di membro delle RSU.

Articolo 11 **Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua emanazione con decreto del Rettore.